



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 6 dicembre 2012



CONFERENZA UNIFICATA 6 dicembre 2012

Punto 2) all'ordine del giorno

INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RECANTE "INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI ED INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI"

L'ANCI e l'UPI esprimono **intesa condizionata all'accoglimento da parte del Governo della seguente proposta di emendamento** avanzata e non recepita nel corso della valutazione svolta in sede tecnica.

EMENDAMENTO

Art. 12 (Cumulabilità)

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: "Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, tali incentivi sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale".

MOTIVAZIONE

Per incentivare la realizzazione di interventi sul patrimonio pubblico da parte delle amministrazioni pubbliche specie i piccoli comuni, anche nel caso di investimenti diretti e non mediante soggetti terzi, alla luce della disponibilità di linee di finanziamento specifiche, come ad esempio per le Regioni Convergenza e i programmi dedicati sui fondi FESR, è opportuno prevedere una cumulabilità che faciliti l'investimento iniziale, con una copertura a consuntivo dell'incentivo limitata rispetto al cumulo consentito.

Ai fini del rilascio dell'intesa l'ANCI e l'UPI ritengono **imprescindibile innalzare la quota del monte incentivi annuo destinata alla Pubblica amministrazione sulla base delle motivazioni riportate nell'osservazione seguente:**

OSSERVAZIONE

Il Governo propone di mettere a disposizione un monte incentivi annuo con tetto fissato a 900 milioni di euro (il limite di spesa verrà rivisto dopo 2 anni dall'entrata in vigore del decreto), ripartiti tra settore privato e Pubblica Amministrazione in misura pari a 700 milioni e 200 milioni di euro rispettivamente. Nella relazione introduttiva e tra le principali motivazioni alla base del decreto vi sarebbe la necessità di investire soprattutto su interventi nel settore pubblico, privi della leva di sgravio fiscale. Alla luce della nuova Direttiva sull'efficienza energetica, appare quindi contraddittorio con tale enunciazione il tetto ridotto a 200 di interventi dedicati alla PA, laddove inoltre il 50% del monte incentivi è appannaggio di soggetti terzi (vedi ESCO). Ciò anche alla luce della funzione esemplare ufficialmente attribuita al patrimonio pubblico, nell'ambito dell'efficienza energetica. Per di più si evidenziano i benefici in termini di maggiore efficienza nell'uso delle risorse pubbliche derivanti dalle maggiori economie di scala ottenibili da interventi su edifici pubblici piuttosto rispetto alla polverizzazione di tanti piccoli interventi su edifici privati. Tra l'altro, si fa notare come i risparmi attesi in bolletta da parte delle Amministrazioni Locali si traducano comunque in maggiori risparmi da parte dei cittadini, per esempio sotto forma di minori imposte locali.

In aggiunta a ciò, si sarebbe ritenuto auspicabile al contrario dedicare una quota dell'incentivo diretto alle PA per finanziare interventi di installazione e non soltanto di sostituzione, laddove la diagnosi energetica e quindi l'analisi costi benefici ne comprovi la rilevanza dei benefici.

Gli interventi di sostituzione, così come formulati dallo schema di decreto in esame, in virtù dell'azione sui soli impianti di condizionamento invernale, potrebbero escludere infatti importanti interventi di efficientamento di quegli edifici, soprattutto pubblici e al meridione, che utilizzano per la produzione di calore invernale lo stesso impianto di condizionamento estivo. Tra l'altro si ritiene che possa essere colta l'occasione per colmare la distanza oggi esistente della normativa nazionale con le direttive comunitarie. Infatti entrerà presto in vigore la nuova direttiva comunitaria 2012/27/UE sull'efficienza energetica, in base alla quale dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie degli edifici pubblici riscaldati e/o raffreddati deve essere ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 31 del 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia (Direttiva "Edifici a Energia Quasi Zero") non ancora recepita in Italia. Occorrerebbe quindi prevedere



questa eventualità nelle definizioni e negli interventi ammissibili del decreto oppure inserendo l'installazione ex novo.

Per garantire un più ampio accesso al meccanismo di incentivazione è indispensabile esonerare dai vincoli del Patto di stabilità interno le spese di investimento sostenute dalle Amministrazioni Pubbliche, alle quali sono associati effettivi risparmi sui consumi energetici, così come annualmente certificato dal Gestore del Servizio Elettrico (GSE) e come previsto dal decreto in esame.

Infatti, il comma 1 dell'articolo 8 della Legge 183/2011 riduce le percentuali di spesa per interessi sui prestiti accessi dagli enti territoriali così come definiti nel Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali. Tali percentuali sono state ridotte e fissate come segue: 8% per l'anno 2012, 6% per l'anno 2013 e 4% a decorrere dall'anno 2014. Come conseguenza **gli Enti locali non sono autorizzati ad assumere nuovi mutui nemmeno nel caso in cui questi vadano a finanziare investimenti produttivi in impianti alimentati a FER o interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica in grado di pagare la spesa per interessi (il servizio del debito) e di restituire il capitale attraverso il flusso di cassa da essi stessi generato.** Ai fini dei vincoli posti dal Patto di Stabilità Interno, occorrerebbe pertanto distinguere all'interno del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali tra quei prestiti (mutui) che si finanziano con le entrate correnti e quelli che si finanziano con le risorse generate dagli investimenti consentiti dall'assunzione dei mutui stessi. Va ricordato che molto spesso, gli investimenti in FER e efficienza energetica consentono ai Comuni di offrire servizi ai propri cittadini senza oneri aggiuntivi, contribuendo così sia al livello di attività produttive che al livello di welfare garantito nell'ambito del territorio di riferimento.

Per quanto sopra esposto, si **chiede ai fini del rilascio dell'intesa l'impegno da parte del Governo a sostenere la proposta di modifica alla Legge di Stabilità 2013 in corso di esame al Senato presentata dall'Anci con riferimento ai vincoli del Patto di stabilità interno, riportata qui di seguito:**

EMENDAMENTO LEGGE DI STABILITA' 2013

Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

“1-bis. Nel calcolo della percentuale di indebitamento di cui al comma precedente sono escluse le spese per interessi, sostenute per la realizzazione di investimenti produttivi finalizzati al risparmio energetico, fino al concorso delle somme generate annualmente dagli stessi investimenti, purché certificati dalla Convenzione GSE.”

